

Responsabilità civile - amministrazione pubblica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012

Danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento - Crollo di un palco allestito per uno spettacolo canoro - Responsabilità del Comune - Configurabilità.

La P.A., in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omessa adozione di misure preventive e protettive tali da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Ne consegue che il Comune deve rispondere dei danni derivanti dal crollo di un palco allestito per uno spettacolo canoro qualora risulti che non abbia proceduto alle necessarie verifiche e non abbia predisposto le suddette misure precauzionali, atteso che, in forza del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è l'ente responsabile per le funzioni di pubblica sicurezza attinenti ai pubblici spettacoli regolate dal testo unico di pubblica sicurezza e dal d.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'industria cinematografica e televisiva che, per la sua portata generale, è applicabile alla fattispecie. (La S.C. ha specificato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il Comune avesse adottato tutte le necessarie misure sia al momento dell'autorizzazione all'allestimento del palco, sia controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera e la gestione della sicurezza durante lo spettacolo, così da evitare prevedibili invasioni del palco costituito da tavoloni di legno).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012